SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

10° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MARZO 1997

Presidenza del presidente CAPONI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-RANTE (2095) Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri (Discussione e rinvio)	DE CAROLIS (Misto), relatore alla Commissione
Presidente	

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2095) Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri, Carli ed altri, Rubino Alessandro ed altri, Pezzoli ed altri, Mazzocchi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultamte dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi, Michielon, Alborghetti, Bagliani, Barral, Bianchi Clerici, Caparini, Chincarini, Ciapusci, Faustinelli, Fontan, Frigerio, Martinelli, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon; Carli, Pittella, Molinari, Buglio, Giacco e Saonara; Rubino Alessandro, Bastianoni e Deodato; Pezzoli, Angeloni, Giorgetti Alberto e Fei; Mazzocchi, Rasi, Manzoni, Porcu, Messa, Cuscunà, Pezzoli, Landi, Butti, Amoruso, Buontempo, Poli Bortone, Menia, Delmastro Delle Vedove, Foti, Tringali, Polizzi, Losurdo, Pampo, Sospiri, Alboni, Mantovano, Fei, Matteoli, Rallo, Carrara Nuccio, Benedetti Valentini, Malgieri, Valensise, Lo Presti, Zaccheo e Martinat.

Informo che sulla stessa materia risultano assegnati alla Commissione in sede referente anche i disegni di legge nn. 1526 e 1074 di iniziativa rispettivamente del senatore Zanoletti e del senatore Cimmino ed altri. In ragione della loro connessione con il disegno di legge n. 2095 è in corso una procedura di assegnazione in sede deliberante, che ci consentirà di procedere congiuntamente. Sono intanto a disposizione dei senatori i testi dei tre disegni di legge ed una loro scheda di raffronto.

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione intanto sul disegno di legge 2095, per integrare successivamente la sua relazione con informazioni sui disegni di legge nn. 1074 e 1526.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, rispetterò sicuramente le scadenze da lei indicate per l'integrazione della mia relazione con informazioni sui due disegni di legge da lei citati. Al momento, il mio compito è quello di illustrare brevemente alla Commissione il contenuto del disegno di legge n. 2095.

Voglio ricordare che al crepuscolo della dodicesima legislatura la 10^a Commissione permanente, convenendo sull'opportunità di estendere

10° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1997)

anche alle imprese artigiane la possibilità di costituirsi in forma di società impersonale, era pervenuta alla redazione di un testo unificato, che solo per lo scioglimento anticipato delle Camere non era stato definitivamente approvato. Tale provvedimento nasceva per dare attuazione alla direttiva comunitaria in materia societaria 89/667/CEE – recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 88 del 1993, che dispose anche le opportune integrazioni al codice civile – la quale introduceva negli ordinamenti di tutti gli stati membri l'istituto della società a responsabilità limitata con un socio unico. Con tale normativa le società unipersonali sono diventate una realtà anche per l'ordinamento italiano.

Al contrario, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Belgio già prima della direttiva comunitaria, avevano dettato norme per il riconoscimento della società unipersonale, vale a dire, per semplificare, un artigiano una società. Da qui l'esigenza con apposita direttiva di armonizzare le varie legislazioni europee al fine di proteggere gli interessi dei soci.

Si tratta, colleghi, di una vera e propria rivoluzione in campo societario che porterà all'imprenditore individuale due immediati benefici. Primo: una struttura organizzativa che gli consente di limitare le proprie responsabilità; secondo (di cui siete tutti a conoscenza): l'inutilità da parte dell'imprenditore di creare delle società di comodo o apparenti, nelle quali l'intervento degli altri soci – che in realtà molte volte sono dei prestanome – rende più complicata e soprattutto più costosa l'organizzazione della società stessa. Si superano così anche nel nostro paese tutti i vecchi schemi dottrinali insiti nel codice civile del 1942 e si dà impulso all'economia attraverso un strumento operativo che risponde all'esigenza dei moderni operatori economici.

Le novità inoltre introdotte dal decreto legislativo n. 88 del 1993 sono essenzialmente due. Prima: la società non trova più origine in un contratto ma in un atto unilaterale; seconda, il socio unico non è più necessariamente esposto in quanto ha una responsabilità patrimoniale limitata per i debiti contratti dalla società. Si tratta, come dicevo, di una grande innovazione che viene contemplata nel disegno di legge al nostro esame e che va a favore della categoria dell'artigianato e soprattutto dei veri artigiani.

L'articolo 2 della legge n. 443 del 1985 recita che è considerato imprenditore artigiano chi esercita, personalmente e professionalmente, in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti i rischi e gli oneri inerenti alla sua gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.

È poi esclusa nel disegno di legge la possibilità che l'imprenditore artigiano possa essere titolare di più imprese artigiane. La conclusione, colleghi, emerge con chiarezza in questo disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione. Una differenza che balza immediatamente agli occhi è la distinzione tra l'artigiano e l'imprenditore. Il primo fa leva soprattutto sul lavoro proprio, il secondo su quello dei propri collaboratori. È poi riconosciuta la qualifica artigiana anche fermo restanti i limiti

10° Resoconto Sten. (4 marzo 1997)

dimensionali svolti dall'attività esercitata sotto forma di società anche cooperativa. Nel caso di società è necessario che sussista la seguente condizione: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale.

Si tratta di un articolo unico che raccomando all'attenzione della Commissione.

Chiedo al Presidente di poter procedere per integrare la relazione svolta con quella relativa ai disegni di legge nn. 1074 e 1526, tenendo conto delle scadenze stabilite e di fissare eventualmente una seduta già per la prossima settimana vista l'urgenza del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Non credo sia il caso di aprire immediatamente la discussione generale solamente su questo provvedimento. Sarebbe opportuno attendere che il relatore, senatore De Carolis, integri la sua relazione con quella sugli altri disegni di legge per iniziare una discussione congiunta.

Chiedo al rappresentante del Governo se vuole intervenire in materia.

LADU, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono d'accordo con tale impostazione. Vorrei solo fare presente alla Commissione che, a seguito dei vari incontri con le associazioni di categoria, è emersa l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame.

Invito, pertanto, la Commissione a tenere conto di questo problema preminente, conformemente alla posizione delle associazioni di categoria.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(1905) Deputati Manzini ed altri. – Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, altresì, il seguito della discussione del disegno di legge n. 1905, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 13 febbraio, dopo la chiusura della discussione generale e le repliche della relatrice e del Governo.

Comunico che alcuni degli emendamenti presentati sono stati inviati alle Commissioni 2^a e 5^a per i prescritti pareri: alla votazione di tali emendamenti si potrà pertanto dare luogo solo nella seduta già programmata per giovedì 6 marzo. Onde accelerare l'approvazione del provvedimento, propongo che si proceda intanto alla illustrazione degli emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli.

10^a Commissione

10° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1997)

Art. 1.

(Disposizioni in materia di incentivi)

- 1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
- 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
- 3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1º ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è elevata al 2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Determinazione del reddito delle imprese operanti nelle aree naturali protette)

1. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e gli altri sogget-

10^a Commissione

ti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

- 2. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito».
- 1.1 DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

- 1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
- «Art. 16. (Agevolazioni per le imprese) 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e gli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito d'impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, conseguiti nell'esercizio di tali attività.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.
- 3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».
- 1.2 DI BENEDETTO, ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA, SELLA DI MONTELUCE, CIMMINO

DI BENEDETTO. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.2 si prefiggono di prevedere incentivi per le piccole aziende che operano in particolari aree: il primo si riferisce alle attività esercitate nelle aree naturali protette di cui alla legge n. 394 del 1991, il secondo concerne i comuni montani con popolazione residente non superiore ai 3.000 abitanti. Pertanto, approvare questi emendamenti consentirebbe l'incentivazione ed il rilancio di attività turistiche e commerciali di piccole aziende che operano in situazioni particolarmente disagiate, tramite l'abbattimento del reddito imponibile.

Alcune agevolazioni in questo senso sono state previste dalla legge n. 97 del 1994, ma sono rimaste prive di applicazione a causa del livello del reddito eccessivamente basso (pari a circa 40 milioni l'anno) assunto a riferimento.

Rilevo, infine, che questi emendamenti non comporterebbero rilevanti aggravi sul bilancio dello Stato; auspico, pertanto, che siano condivisi anche dalla maggioranza.

LARIZZA. Signor Presidente, chiedo che la prosecuzione della discussione sia rinviata a giovedì onde consentire una valutazione più ampia e approfondita delle proposte emendative presentate. Vorrei, infatti, io stesso proporre delle modifiche per poi procedere all'approvazione del disegno di legge in esame, ma ho bisogno di maggiore tempo a disposizione per fornire un'adeguata valutazione politica su di esso.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta del senatore Larizza e, ritenendo, del resto, che la Commissione possa comunque pervenire all'approvazione del provvedimento nella seduta di giovedì, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. LUIGI CIAURRO